

STATUTO

“GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE”

COMUNI DI <<ABBATEGGIO, BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO, CARAMANICO TERME, CASTIGLIONE A CASAURIA, LETTOMANOPPELLO, MANOPPELLO, PESCOSANSONESCO, POPOLI, ROCCAMORICE, SALLE, SANT’EUFEMIA A MAIELLA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SCAFA, SERRAMONACESCA, TORRE DE PASSERI, TOCCO DA CASAURIA, TURRIVALIGNANI >>

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Statuto e norme di rinvio
- Art. 3 Finalità dello statuto
- Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione del Gruppo Intercomunale
- Art. 5 Diritti e doveri dei volontari
- Art. 6 Sanzioni disciplinari
- Art. 7 Modalità di attuazione delle attività di protezione civile

ORGANI SOCIALI

- Art. 8 Organi sociali del Gruppo Intercomunale
- Art. 9 Il Presidente del Gruppo Intercomunale
- Art. 10 Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale
- Art. 11 Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale
- Art. 12 Il Consiglio Direttivo del Gruppo Intercomunale
- Art. 13 Assemblea degli aderenti
- Art. 14 Gratuità delle cariche
- Art. 15 Modifiche allo statuto
- Art. 16 Norme di funzionamento
- Art. 17 Beni Pagina 3 di 9

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E’ costituito il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile, tra i Comuni di: ABBATEGGIO, BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO, CARAMANICO TERME, CASTIGLIONE A CASAURIA, LETTOMANOPPELLO, MANOPPELLO, PESCOSANSONESCO, POPOLI, ROCCAMORICE, SALLE, SANT’EUFEMIA A MAIELLA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SCAFA, SERRAMONACESCA, TORRE DE PASSERI, TOCCO DA CASAURIA, TURRIVALIGNANI. Possono aderire i cittadini di ambo i sessi, anche non residenti all’interno nei Comuni facenti parte dell’Unione, che intendono prestare la loro opera senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell’ambito della Protezione Civile.

Il Gruppo Intercomunale ha sede in Manoppello, presso la sede C.O.I. e potrà trasferire la sede nell’ambito del territorio Intercomunale.

Il Gruppo Intercomunale è diviso in Sezioni. Esse equivalgono ad ogni Comune facente parte del Gruppo Intercomunale.

E’ possibile prevedere una sede logistica diversa dalla sede legale del Gruppo.

La durata del Gruppo è illimitata.

Art. 2 – Statuto e norme di rinvio

Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto redatto nei limiti delle legislazioni Regionali e Statali sul volontariato, oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Rimangono validi gli Statuti dei Gruppi Comunali e Associazioni private di Protezione Civile già esistenti facenti parte del Gruppo Intercomunale, purché non in palese contrasto con il presente Statuto. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione di Giunta del Comune Capofila con preventiva approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del COI.

Art. 3 – Finalità dello Statuto

Il presente Statuto disciplina la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Gruppi di Protezione Civile dei Comuni di ABBATEGGIO, BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO, CARAMANICO TERME, CASTIGLIONE A CASORIA, LETTOMANOPPELLO, MANOPPELLO, PESCOSANSONESCO, POPOLI, ROCCAMORICE, SALLE, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SCAFA, SERRAMONACESCA, TORRE DE PASSERI, TOCCO DA CASORIA, TURRIVALIGNANI, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della Legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della Legge 8.6.1990, n. 142, della Legge 24.5.1992, n. 225 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, L.100/2012.

Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale, sentite le disposizioni del C.O.I, promuove e coordina le attività e gli interventi all'interno del proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di Protezione Civile.

Il Gruppo Intercomunale svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale e degli altri organi di Protezione Civile (Sindaco, COI, Regione, Dipartimento Nazionale), nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia. Il Gruppo Intercomunale svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale, varate preventivamente dall'Assemblea dei Sindaci del COI e degli altri organi di Protezione Civile (Regione, Dipartimento Nazionale), nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente in materia.

- Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergenti nell'ambito del territorio del Gruppo Intercomunale, il C.O.I. dovrà coordinare gli interventi congiuntamente al Coordinatore del Gruppo Intercomunale, in sua assenza il Sindaco del Comune coinvolto.
- Il gruppo intercomunale per il tramite dei suoi volontari partecipa attivamente al coordinamento in emergenza lungo la catena di comando e controllo tramite il metodo del modello augustus con referenti di funzione del livello COI, esclusivamente se richiesto dall'Assemblea di Sindaci del COI. Tale funzione non è esplicabile dal gruppo intercomunale di protezione civile, qualora i volontari non siano stati, in periodo ordinario, formati adeguatamente ed indicati con apposito atto dell'Assemblea dei Sindaci;
- Il gruppo intercomunale per il tramite dei suoi volontari presso la Sala Operativa Intercomunale (S.O.I.), o se necessario in altro luogo idoneo allo svolgimento di tale funzione, con l'utilizzo di mezzi e materiali presenti in loco, partecipa attivamente all'analisi delle allerte meteorologiche ed idrogeologiche dandone, previa autorizzazione del Coordinatore del Gruppo Intercomunale, informativa ai Singoli Comuni aderenti al COI con mezzo fax e\o PEC e\o mail e\o telefono. Tale funzione non è esplicabile dal gruppo intercomunale di protezione civile qualora i volontari non siano stati, in periodo ordinario, formati adeguatamente ed indicati con apposito atto dell'Assemblea dei Sindaci;

Tutte le attività saranno regolamentate con apposito atto, che dovrà essere redatto dal Presidente e dal Coordinatore del COI, i quali potranno avvalersi dei capi sezione, ed adottato dall'Assemblea dei Sindaci entro e non oltre 1 mese dall'adozione del presente statuto.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dal Gruppo Intercomunale

Possono far richiesta di entrare a far parte del Gruppo Intercomunale tutti i cittadini di nazionalità italiana, uomini o donne che abbiano raggiunto la maggior età, senza precedenti penali, che

dimostrino sana e buona salute, anche non residenti nei Comuni interessati dal Gruppo Intercomunale. Possono aderire anche i minori che hanno compiuto il 16 anno di età purché autorizzati dai propri tutori. Gli stessi però non potranno partecipare alle attività emergenziali ma solo a quelle formative e/o altre attività non emergenziali.

Per aderire al Gruppo, l'interessato dovrà fare richiesta diretta al Sindaco pro-tempore della sezione al quale lo stesso intende iscriversi. Il numero degli aderenti è illimitato.

Nella domanda di ammissione al Sindaco, l'aspirante aderente dovrà dichiarare, senza riserve, di accettare lo Statuto del Gruppo Intercomunale e del Gruppo Comunale al quale intende iscriversi (tre mesi di prova).

Possono far parte al Gruppo, con iscrizione in apposito registro, i soci sostenitori (persone che forniscano un sostegno economico alle attività del Gruppo) ed i soci onorari (persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita del Gruppo).

Gli aspiranti volontari, provenienti da Comuni lontani, non saranno rimborsati da spese sostenute per riunioni e impieghi di ordinaria amministrazione. Verrà consegnata loro copia del presente Statuto, al fine di informare di cosa si occupa il Gruppo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta mancata idoneità o per impossibilità di operare nelle attività;
- per comportamento contrastante e persistente con gli obblighi statutari,
- per decesso;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

La mancata ammissione o l'esclusione da parte di un aderente deve essere comunicata per iscritto dal Presidente del Gruppo Intercomunale, ed è concessa all'aderente entro 30 (trenta) giorni la facoltà di replica allo stesso che dovrà decidere sull'argomento. La decisione del Presidente è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti hanno il diritto di:

- di partecipare e votare alle assemblee direttamente o a mezzo delega. Quest'ultima è ammessa nella misura massima di una per Volontario;
- di conoscere i programmi con i quali il Gruppo Intercomunale intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle varie attività;
- di usufruire di tutti i servizi del Gruppo;
- di dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso il volontario dovrà restituire immediatamente il materiale assegnato in dotazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento conforme, professionale, disponibile alle finalità del Gruppo, improntato alla massima serietà ed impegno;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dagli Organi superiori;
- favorire l'efficacia delle azioni di Protezione Civile, anche attraverso il proprio atteggiamento funzionale ai principi dell'auto-protezione e solidarietà;
- non svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale e contrastante con le finalità indicate.

Le prestazioni dei volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, previa documentazione, ed entro i limiti prefissati dal Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo.

Art. 6 – Sanzioni disciplinari

L'appartenenza al Gruppo Intercomunale da parte degli aderenti implica l'accettazione e il rispetto del presente Statuto. I comportamenti contrastanti con lo Statuto e le infrazioni commesse devono essere segnalate al Coordinatore del Gruppo Intercomunale, il quale riferirà in sede di Comitato Direttivo ed in fase successiva al Consiglio Direttivo, al fine di valutare le sanzioni disciplinari che il Sindaco o il Presidente del Gruppo Intercomunale dovranno applicare come segue:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalle attività dal Gruppo;
- espulsione definitiva dal Gruppo con restituzione entro 15 giorni del materiale assegnato in dotazione.

L'allontanamento potrà essere disposto, in via del tutto straordinaria, anche da parte del Coordinatore del Gruppo, il quale potrà decidere di allontanare quel Volontario che manifesti, durante le operazioni di intervento in emergenza, un comportamento scorretto e non idoneo, tale da compromettere le attività o creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.

Art. 7 – Modalità di attuazione delle attività di Protezione Civile

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione Civile, provvede all'esecuzione delle attività di Protezione Civile di cui al precedente art. 3 e da quanto predisposto sul regolamento, attraverso una struttura permanente composta da:

- Comitato Direttivo del Gruppo intercomunale di Protezione Civile;
- Coordinatore dei Volontari di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale;
- Gruppo Volontario di Protezione Civile Intercomunale, composto dai Volontari delle Sezioni dei Comuni di ABBATEGGIO, BOLOGNANO, BUSSI SUL TIRINO, CARAMANICO TERME, CASTIGLIONE A CASORIA, LETTOMANOPPELLO, MANOPPELLO, PESCOSANSONESCO, POPOLI, ROCCAMORICE, SALLE, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SCAFA, SERRAMONACESCA, TORRE DE PASSERI, TOCCO DA CASORIA, TURRIVALIGNANI.

In caso di utilizzo del Gruppo Intercomunale, per esercitazioni o addestramento, al di fuori del territorio provinciale di competenza, il Presidente del Gruppo Intercomunale dovrà chiedere l'autorizzazione al Prefetto o ad altri Organi competenti (Provincia – Regione).

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali dell'Organizzazione

Organi sociali del Gruppo Intercomunale sono:

- il Presidente del Gruppo Intercomunale o Delegato;
- il Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale;
- il Coordinatore del Gruppo Intercomunale;
- l'Assemblea degli Aderenti.

Art. 9 – Il Presidente del Gruppo Intercomunale

Il Presidente del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è il Presidente del C.O.I. Lo stesso può delegare tale compito ad altro soggetto comunque facente parte del C.O.I., e resta in carica per il medesimo periodo del suo incarico, secondo le disposizioni derivanti dalle Leggi vigenti.

Il Presidente:

- presiede le riunioni del Comitato Direttivo di Protezione Civile del Gruppo Intercomunale;
- ha il potere di firma e la rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale, che convoca il Comitato Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, a terzi, a tutti i pubblici uffici il Coordinatore è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 10 – Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale

Viene istituito il Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale, che si compone come segue:

- a) dal Presidente del Gruppo Intercomunale;
- c) dal Coordinatore del Gruppo Comunale, laddove già esistente;
- d) dal Referente di Sezione, laddove non esistente il Gruppo Comunale;

Le riunioni del Comitato Direttivo avranno luogo, almeno due volte l'anno, nella Sede del Gruppo Intercomunale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

Il Presidente può, di volta in volta, convocare alla seduta del Comitato Direttivo esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di Protezione Civile.

Il Comitato Direttivo di Protezione Civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di Protezione Civile, nell'ambito delle competenze assegnate all'Ente dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

1. sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Statuto;
2. sovrintende, con il COI, all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la formazione e/o aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile ed alla predisposizione delle mappe di rischio;
3. sovrintende, con il COI, alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
4. sovrintende, con il COI, alle attività di formazione ed addestramento del Gruppo Intercomunale;
5. sovrintende, con il COI, alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di Protezione Civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti le dotazioni di servizio;
6. promuove, con il COI, ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
7. elabora con il COI, le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri Organi di Protezione Civile;
8. Elege, tra i volontari adeguatamente formati facenti parte del gruppo intercomunale di protezione civile, i referenti di funzione del livello COI, non nominati dall'Assemblea dei Sindaci e/o da essi indicati come vaganti;
9. Coadiuvata, con approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e per suo conto, il coordinamento dei referenti di funzione del livello COI in periodo ordinario, nello specifico ne verifica la costante "vitalità ed efficienza" della funzione stessa;

Al Comitato direttivo vengono inoltre attribuite le seguenti funzioni:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento del Gruppo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'approvazione del bilancio preventivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere e respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- controllo e corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al Gruppo;
- attuazione degli adempimenti previsti dal presente Statuto;
- contribuire, con l'Ufficio di Protezione Civile Intercomunale, alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e

direttive emanate dal COI;

- proporre al COI l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale

Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, viene nominato ogni 4 anni, dall'Assemblea dei Sindaci del COI, tra i candidati del Comitato direttivo del gruppo intercomunale di protezione Civile. In assenza di candidati l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere il Coordinatore del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, con "metodo" di Esperienza professionale in materia di coordinamento e/o pianificazione, Esperienza di Coordinamento di volontari di protezione Civile, Operatività e titoli di formazione in materia di Protezione civile e/o equipollenti.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

In assenza o impedimenti del Coordinatore Intercomunale tutte le funzioni vengono svolte da un suo vice, nominato dallo stesso nella prima seduta utile del Comitato Direttivo.

Il Coordinatore è il responsabile operativo con il compito di coordinare il Gruppo Intercomunale.

Art. 12 – I Referenti di Sezione

I referenti di sezione, laddove non già esistente il Gruppo Comunale, sono nominati dal Sindaco del rispettivo Comune di riferimento e rappresentano i volontari iscritti all'Albo del Comune stesso. A tal proposito, laddove non esistente un Gruppo Comunale, il Sindaco, previo avviso alla popolazione, istituisce l'Albo dei volontari di Protezione Civile al fine di formare idoneo elenco di nominative che successivamente saranno iscritti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile.

Il referente di sezione ha il compito di rappresentare le istanze provenienti dalla sezione, coordinando la stessa secondo le disposizioni impartite dal Comitato Direttivo del Gruppo Intercomunale.

Art. 13 – Assemblea degli aderenti

E' costituita da tutti i Volontari effettivi iscritti al Gruppo Intercomunale.

Essa si riunisce almeno due volte l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o, quando ne faccia richiesta, di almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Presidente con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

Formula, inoltre, indicazioni e proposte al Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice Coordinatore. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea sarà presieduta dal Volontario presente più anziano di età.

Art. 14 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse del Gruppo e possono essere riconfermate.

Art. 15 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Comitato Direttivo di Protezione Civile Intercomunale all'Assemblea dei Sindaci del COI, la quale ha poter decisionale in merito. Lo statuto con le modifiche apportate dovranno essere varate dall'Assemblea dei Sindaci del COI.

Art. 16 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'Albo Avvisi esposto nella sede e presso le sezioni del Gruppo Intercomunale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

Art. 17 – Beni

I beni mobili del Gruppo sono acquistati dai rispettivi Comuni, e attribuiti alle rispettive Sezioni, oppure possono essere dati in comodato d'uso dal C.O.I., da altri aderenti o da Enti Pubblici/Privati.

Tutti i beni sono registrati nell'inventario conservato presso la sede del Gruppo (ogni sezione dovrà avere il proprio inventario dei beni di appartenenza e consegnarlo tempestivamente al COI ogni volta che vi siano apportate delle modifiche).

Art.18 – Divise ed attrezzature

Divise ed attrezzature sono acquistate dai rispettivi Comuni per conto delle Singole Sezioni. Laddove già esistenti, in virtù di Gruppo Comunali già attivi, gli stessi dovranno riportare, secondo le disposizioni impartite dal Comitato direttivo, apposito logo che attesti la partecipazione al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile. Il C.O.I. può conferire in comodato d'uso gratuito divise ed attrezzature utili alle attività del Gruppo Intercomunale.

Art.19 – Norme finali

Il Comitato Direttivo approverà entro e non oltre i tre mesi successivi all'approvazione del presente atto, in conformità con il presente Statuto, appositi regolamenti utili al funzionamento del Gruppo Intercomunale.